

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 25 giugno 2018

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardante i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019. Delibera CdA Conai del 20 giugno 2018

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili¹:

- la cosiddetta “*prima cessione*” (rilevante ai fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
 - dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
 - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
- la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.

Ai soli fini dell’applicazione del Contributo ambientale Conai (di seguito anche CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo “utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci).

Nulla cambia, invece, dal 1° gennaio 2019:

- per il trasferimento del materiale di imballaggio dal produttore di materia prima o di semilavorati all’autoproduttore;
- per i produttori di imballaggi che, salvo diversa attestazione scritta dei clienti, dovranno continuare ad applicare il CAC in fattura;
- per gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti che dovranno continuare ad operare alla stessa stregua dei produttori di imballaggi.


¹ Vgs. art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto e art.4, commi 4 e 9 del Regolamento Conai



201808999FLW0000137DLR


Nei seguenti schemi esemplificativi sono illustrati graficamente i flussi ante e post modifiche e le diciture da indicare in fattura:

SCHEMA 1 – ante modifica del 4 giugno 2018




(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

SCHEMA 2 – post modifica del 4 giugno 2018



(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti



201808999FLW0000137DLR

NUOVI ADEMPIMENTI PER I COMMERCANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

Ne consegue che i **commercianti di imballaggi vuoti**, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

- a. a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della Guida Conai 2018 – di seguito Guida);
- b. ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (par. 4.2.1 della Guida);
- c. a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate (par. 4.3 e cap. 6 della Guida).

ATTENZIONE: il CAC è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la “prima cessione” nel territorio nazionale all'utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.

Nel contempo, **per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti** che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (di seguito definiti “**piccoli commercianti**”), Conai ha introdotto anche una procedura agevolata di seguito descritta, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2019.

PROCEDURA AGEVOLATA (FACOLTATIVA) PER I PICCOLI COMMERCANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

Attraverso tale procedura agevolata, i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.



201808999FLW0000137DLR

Chiarimenti e istruzioni operative della procedura agevolata per i “piccoli commercianti:

1. **Definizione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti:** ai soli fini della presente procedura è considerato “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi **fino ad un limite di 150 tonnellate**, in termini di peso, **per ciascun materiale** (per la plastica come somma delle tre fasce oggi previste). Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti. La procedura agevolata si applica anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l’attività di commercio di imballaggi vuoti.

2. **Autocertificazione una tantum:** il “piccolo commerciante” che opta per l’utilizzo della procedura agevolata, deve inviare **solo a Conai** (e non al fornitore) un’autocertificazione che attesti lo status di “consorzio” e indichi specificamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore.

Di conseguenza, in mancanza di specifiche comunicazioni al fornitore, quest’ultimo continuerà ad applicare il CAC sulle cessioni di imballaggi effettuate al “piccolo commerciante”.

Entro dicembre 2018, Conai renderà disponibile il nuovo modulo per la richiesta di procedura agevolata al Conai e relative istruzioni.


ATTENZIONE: in caso di autocertificazione non veritiera sullo status di “piccolo commerciante” rilasciata al Conai dal commerciante di imballaggi vuoti, il CAC sarà sempre dovuto al Conai da quest’ultimo per le “prime cessioni” effettuate, che potrà richiedere lo storno del CAC al fornitore al quale lo ha corrisposto.

3. **Revoca dell’agevolazione:** qualora il “piccolo commerciante” che usufruisce della procedura agevolata dovesse superare il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d’anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere direttamente agli adempimenti connessi alla “prima cessione” (cioè, applicazione in fattura del CAC nonché successiva dichiarazione e versamento al Conai). In questo caso, il “piccolo commerciante” dovrà, entro 60 giorni dal superamento di tale limite, inviare al fornitore la specifica attestazione di esenzione già prevista per le cessioni tra produttori di imballaggi (di cui alla precedente lettera a. - par. 4.1.4 della Guida), valida anche come revoca della procedura agevolata.

4. **Diciture da indicare in fattura:** il “piccolo commerciante” che opta per la procedura agevolata dovrà indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del CAC:

“Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.


ATTENZIONE: la storica dicitura “**Contributo ambientale Conai assolto**” dovrà infatti riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni. Ne deriva che sulla stessa fattura, il piccolo commerciante deve apporre sia la dicitura “**Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale Conai già assolto**” per gli imballaggi vuoti ceduti, sia la dicitura “**Contributo ambientale Conai assolto**” qualora ci siano anche materiali di confezionamento degli stessi imballaggi vuoti ceduti.



201808999FLW0000137DLR

Nel seguente schema 3 sono illustrati graficamente i flussi che interessano il “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti e le diciture da indicare in fattura:

SCHEMA 3 – procedura agevolata – facoltativa – per i “piccoli commercianti” dall’1.1.2019



(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

Per evitare complicazioni alle aziende in corso d’anno e consentire loro di organizzarsi per i conseguenti aspetti amministrativi e gestionali, le nuove procedure per tutti i commercianti di imballaggi vuoti (piccoli e non), entreranno **a regime dal 1° gennaio 2019**.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente circolare si fa rinvio alle regole generali richiamate nella Guida che, nella prossima edizione, riceverà anche le modifiche in oggetto.

Per eventuali approfondimenti, scrivere a infocontributo@conai.org, citando l’oggetto ovvero chiamare il numero verde Conai 800337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale